

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2003.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2003 - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Francesco Nucara.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

Atto n. 194.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodi.

Atto n. 195.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia in data odierna l'esame di due distinti schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che risultano strettamente connessi tra di loro, in quanto finalizzati a disciplinare limiti, valori ed obiettivi di qualità in relazione alla protezione della popolazione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a differenti frequenze. Pertanto, trattandosi di due provvedimenti attuativi della legge n. 36 del 2001, che intervengono su diversi profili della medesima materia, ritiene opportuno che la Commissione proceda al loro esame congiunto, restando comunque inteso che la stessa Commissione, a conclusione dell'esame, adotterà due distinte deliberazioni sui citati atti del Governo.

La Commissione prende atto.

Agostino GHIGLIA (AN), *relatore*, ricorda che la legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede, all'articolo 4, comma 2, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sentiti il comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano dettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico. A tal fine il Governo ha

C

O

N

A,

C

E

M

elaborato due schemi di provvedimenti, uno relativo ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz, l'altro relativo alla frequenza di rete (50 Hz) generata dagli elettrodotti. Gli schemi di detti provvedimenti predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2002 e al parere del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 36, che ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 2 agosto 2002. Successivamente i provvedimenti sono stati trasmessi alla Conferenza unificata, al fine di acquisirne l'intesa. Tale intesa non è però stata acquisita nelle sedute del 24 ottobre e del 19 novembre 2002, nonostante il parere favorevole da parte dell'ANCI. Osserva quindi che il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, all'articolo 3, comma 3, prevede che nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri possa provvedere con delibera motivata. Pertanto, il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2003, ha ritenuto opportuno deliberare l'ulteriore corso dei provvedimenti. Sottolinea peraltro che la quasi totalità dei rilievi e delle osservazioni poste dalla Conferenza sono stati recepiti nei due testi dei provvedimenti, mentre il Governo non ha ritenuto opportuno recepire la richiesta della Conferenza unificata relativa all'abbassamento dei valori di campo magnetico fissati dai decreti agli articoli 3 e 4. Tale decisione appare supportata anche dalle valutazioni espresse dal Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 24 giugno 2002, nella quale sono stati esaminati i provvedimenti in esame, ha ribadito che non esistono, a tutt'oggi, concrete evidenze scientifiche circa l'esistenza di rapporti causa-effetto tra esposizione prolungata a campi elettromagnetici a bassa frequenza o ad alta frequenza e la comparsa di neoplasie. Ricorda altresì che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si possono, in generale, suddividere in due categorie, quelli a «bassa frequenza», generati dal trasporto e dall'uso di energia elettrica (elettrodotti e apparecchiature elettriche) e quelli ad «alta frequenza», le cui principali fonti di emissione sono costituite dagli impianti di telecomunicazione, dai radar ed altro. Allo stato attuale delle conoscenze, nessuno è ancora riuscito a stabilire con certezza un nesso tra l'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici e l'insorgenza di patologie quali tumori e leucemie infantili. A tale riguardo, inoltre, segnala che l'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) ha stabilito nelle proprie linee guida dei limiti di esposizione che tutelano adeguatamente la popolazione, sottolineando che i limiti di esposizione contenuti nei decreti in esame sono ancora più bassi dei limiti di riferimento riportati nelle linee guida dell'ICNIRP. Inoltre, l'introduzione nei decreti di altri due parametri, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità, hanno carattere meramente cautelativo e prescindono da possibili conseguenze sanitarie non suffragate dalle attuali evidenze scientifiche. In osservanza del principio di cautela, in entrambi i decreti sono poi stati introdotti gli articoli 7, secondo i quali, nei tre anni successivi all'entrata in vigore dei decreti in esame, si provvederà se necessario ad adeguare i limiti in base all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche condotte a livello nazionale ed internazionale, in materia di possibili rischi sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Osserva, peraltro, che i pareri individuali, anche quando forniti da scienziati, non sembrano essere attendibili quanto quelli offerti da Commissioni internazionali di esperti quali l'ICNIRP, specialmente in un settore come quello dei campi elettromagnetici che coinvolge diverse branche della scienza ed in cui sono spesso state espresse opinioni discordanti. Proprio in relazione a quanto previsto dai citati articoli 7, riterrebbe quindi opportuno che il Governo riferisse annualmente al Parlamento sullo stato delle conoscenze scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, al fine di consentire un monitoraggio costante della materia.

Alla luce delle considerazioni esposte, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole sugli schemi di decreti in esame.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

C

O

N

A,

C

E

M

Fabrizio VIGNI (DS-U), nel rinviare ad un successivo intervento lo svolgimento di considerazioni di merito, preannuncia un giudizio fortemente negativo sugli schemi di decreti in esame. Rivolge quindi alcuni quesiti preliminari al rappresentante del Governo.

Innanzitutto ricorda come il precedente Governo, al termine della legislatura, avesse predisposto schemi di decreti attuativi della legge n. 36 del 2001 nei quali si ipotizzavano valori relativi ai limiti di esposizione molto inferiori a quelli attualmente proposti, con particolare riferimento alle basse frequenze, attenendosi in tal modo al principio di precauzione che aveva ispirato la citata legge n. 36. Ricorda, peraltro, come i valori fissati tenevano conto degli indirizzi contenuti nel documento congiunto ISS-ISPEL, e nel documento aggiuntivo dell'ISPEL, del 29 gennaio 1998, nonché dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche circa l'esistenza di relazioni tra esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici e comparsa di determinate patologie. Ricorda altresì che una mozione approvata dalla Camera nel 1999 con un largo consenso parlamentare impegnava il Governo a definire i valori assumendo gli indirizzi contenuti nel citato documento congiunto. In tale ottica, chiede al Governo per quale motivo abbia ritenuto di indicare nei decreti in esame valori molto più alti, rimettendo di fatto in discussione le ipotesi formulate dal precedente Governo. Al riguardo non riterrebbe soddisfacente una risposta che facesse riferimento alle indicazioni della Commissione di esperti nominata dal ministro Matteoli, la quale ha adottato la diversa filosofia della tutela dai soli effetti acuti a breve termine, non ritenendo necessario accogliere il principio di precauzione. In secondo luogo, in relazione allo schema di decreto recante la fissazione dei limiti per i campi elettromagnetici emessi dagli elettrodotti, ricorda che l'articolo 4 della legge n. 36 prevedeva la determinazione dei limiti per tutti gli impianti fissi relativi alle basse frequenze, mentre lo schema di decreto in esame si riferisce esclusivamente agli elettrodotti: chiede pertanto al Governo come intende fissare i limiti per gli altri impianti fissi a bassissima frequenza.

Ravvisa, in terzo luogo, un palese contrasto tra lo schema di decreto relativo agli impianti ad alta frequenza e le disposizioni contenute nella legge n. 36. Rileva, infatti, come quella normativa prevedesse la fissazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione, nonché di obiettivi di qualità, implicando la fissazione di diversi valori. Nello schema di decreto, invece, il valore di attenzione coincide con l'obiettivo di qualità, che in base alla legge n. 36 rappresenta un ulteriore criterio di minimizzazione, quindi un valore più basso per i nuovi impianti. Chiede quindi al Governo come intende giustificare la palese contraddizione tra lo schema di decreto e le disposizioni della legge n. 36.

Non comprende, infine, per quale ragione il Governo non abbia accolto le osservazioni delle regioni che hanno ritenuto troppo elevati, quindi meno cautelativi, i valori fissati negli schemi dei decreti. A tale riguardo paventa il rischio dell'insorgere di numerosi conflitti con le regioni.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA, intervenendo per una precisazione, chiede al deputato Vigni sulla base di quali dati scientifici il precedente Governo avesse ipotizzato valori di attenzione inferiori a quelli attualmente definiti.

Fabrizio VIGNI (DS-U) ribadisce che il precedente Governo aveva formulato i valori sulla base degli indirizzi contenuti nel citato documento congiunto dell'Istituto superiore della sanità - ISPEL, sottolineando altresì come le determinazioni assunte in merito nella precedente legislatura furono ampiamente condivise dagli stessi deputati del centrodestra, che addirittura ritennero scarsamente cautelativi i valori proposti dal Governo dell'epoca.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA prende atto del chiarimento reso dal deputato Vigni.

Ermete REALACCI (MARGH-U) dichiara di condividere le osservazioni espresse dal deputato Vigni. Osserva quindi come la materia oggetto dei decreti in esame abbia una sua effettiva rilevanza sotto il profilo dei rischi per la salute e per la preoccupazione che suscita nell'opinione pubblica. Rileva altresì come nella precedente legislatura lo studio commissionato ad un Comitato di esperti

C

O

N

A,

C

E

M

C

O

N

A,

C

E

M

dal ministro Veronesi (la cui posizione era peraltro critica rispetto al nesso tra elettrosmog e talune patologie), riconosceva che per le emissioni a frequenze di 50 Hz (quelle degli elettrodotti) erano disponibili numerosi studi epidemiologici che suggerivano come vi fosse un'associazione fra incremento del rischio di leucemia infantile ed esposizioni ragionevolmente prolungate a campi di induzione magnetica a livelli superiori a 0.4 microtesla. Il dato, d'altra parte, coincide con gli studi dell'Agenzia internazionale ricerca sul cancro, che definisce la lunga esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse come «possibili cancerogeni per l'uomo», con «raddoppio del rischio di leucemie infantili». Ricorda quindi le conclusioni dello studio del Comitato che, per quanto riguarda la protezione da possibili effetti a lungo termine associati all'esposizione, ha ritenuto opportuno fare riferimento al principio cautelativo.

Gli schemi dei decreti in esame rischiano quindi, a suo giudizio, di determinare incertezza per gli operatori e i cittadini, generando peraltro contrasti con gli enti locali. Nel merito, per quanto riguarda gli impianti ad alta frequenza, pur ritenendo accettabile la soglia fissata, reputa tuttavia incongruo non aver fissato un obiettivo più avanzato. Ritiene invece preoccupante il limite fissato per gli impianti a bassa frequenza, soprattutto se confrontato con quello fissato nella precedente legislatura. Auspica quindi che il Governo, in particolare per quanto concerne le basse frequenze, riporti i valori a condizioni di maggiore tutela.

Pietro ARMANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.